




Una scuola  
dell'Antico



per la scienza  
del Moderno



## LICEO CLASSICO STATALE "SOCRATE"



TEST CENTER ECDL - SEDE ACCREDITATA DI ESAMI BX\_0016

CAMBRIDGE EXAM PREPARATION CENTRE

Via San Tommaso d'Aquino n. 4 - 70124 - Bari

Tel./Fax: 080 5043941; 080 5045457; 080 9755459

Sede succursale Viale Papa Giovanni XXIII n. 55 - 70124 - Bari - Tel./Fax 080 0994662

Codice meccanografico BAPC150004 - Codice Fiscale 80011240720

Codice univoco per la fatturazione elettronica UFLLWZ

e-mail: [bapc150004@istruzione.it](mailto:bapc150004@istruzione.it); sito web: <https://liceosocratebari.edu.it>

PEC: [bapc150004@pec.istruzione.it](mailto:bapc150004@pec.istruzione.it)

Comunicazione n. 219 del 30 novembre 2021

*Alle Studentesse e agli Studenti e ai loro Genitori*

*Alle/Ai Docenti*

*Alla DSGA*

*Al Personale ATA*

### **Oggetto: Piano Strategico Vaccinazione anti COVID-19. Obbligo vaccinale.**

Si informa che sul sito dell'istituzione scolastica è pubblicata in [allegato](#) alla presente comunicazione la Nota del Dipartimento della Salute e del Benessere animale della Regione Puglia prot. AOO\_005/7579 el 28 novembre 2021 recante "DGR 472/2021 - Piano Strategico Vaccinazione anti COVID-19 - Somministrazione dose addizionale, dose booster e innalzamento coperture vaccinali - Nuove indicazioni operative" unitamente alle seguenti disposizioni nazionali di riferimento:

- Circolare MS prot. n. 53886 del 25 novembre 2021 "Estensione della platea vaccinale destinataria della dose booster (di richiamo) nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19";
- Circolare MS prot. n. 53922 del 25 novembre 2022 "Proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19";
- Comunicazione del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 per l'esecuzione della campagna vaccinale prot. CSEC19RM\_001\_REG\_1024149 del 26 novembre 2021 "Aggiornamento delle indicazioni sulla prosecuzione della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/COVID-19";
- DL 172/2021 "Misure urgenti per il contenimento dell'emergenza da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali".

Si evidenzia che, a fronte dell'attuale quadro epidemiologico che fa registrare un'aumentata circolazione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 con progressivo aumento di nuovi casi, ricoveri ospedalieri e decessi, nonché dell'evidenza della progressiva riduzione della protezione immunitaria dopo circa 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario, si ritiene necessario estendere la somministrazione del vaccino al maggior numero possibile

di soggetti, mantenere un'elevata protezione individuale dei soggetti già vaccinati, accelerare i tempi di somministrazione del vaccino per cui:

- sarà possibile la somministrazione della dose booster di vaccino a mRNA come richiamo dopo almeno 150 giorni (5 mesi) dal completamento del ciclo primario di vaccinazione per tutti i soggetti di età ≥ 18 anni;
- si assicura il coinvolgimento dei medici di medicina generale e delle farmacie aperte al pubblico nella somministrazione vaccinale.

Si ribadisce che è possibile la co-somministrazione di un vaccino mRNA anti SARS-CoV-2/COVID-19 e di un vaccino antinfluenzale nella medesima seduta vaccinale.

La Nota regionale individua le fasce di popolazione più vulnerabili per età o per elevata fragilità cui garantire priorità nella somministrazione vaccinale e precisa le modalità di prenotazione dell'appuntamento per la somministrazione della dose booster già attive per la fascia d'età over 40, attive a partire dal 1° dicembre 2021 per la fascia d'età over 18.

Si richiama infine l'attenzione sul DL 172/2021 che ha apportato modifiche e integrazioni al DL 44/2021, convertito con modificazioni dalla L. 76/2021 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" determinando una ridefinizione degli obblighi vaccinali a carico del personale appartenente a diverse categorie professionali per cui si precisa che l'adempimento dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, al fine di assicurare con urgenza la più estesa copertura vaccinale e l'innalzamento dei livelli di protezione dalla diffusione del contagio da COVID-19.

Per le categorie professionali contemplate dalla norma, operatori sanitari, personale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali, personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con la sanzione di cui al c. 6 dell'art. 4-ter del DL 44/2021 (pagamento di una somma da € 600 a € 1.500), restando ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di competenza.

In ambito scolastico il Dirigente Scolastico assicura il rispetto dell'obbligo vaccinale per cui verifica immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie. Nel caso in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il Dirigente Scolastico invita, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il Dirigente Scolastico invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della predetta documentazione, il Dirigente Scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Il Dirigente Scolastico provvede alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa.

Il DL 172/2021 all'art. 3 fissa a 9 mesi la durata delle certificazioni verdi COVI-19 e all'art. 4 disciplina l'estensione dell'impiego delle predette certificazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*Santa Ciriello*